

Prof. 5254



SPETT. SINDACATO PROVINCIALE FORENSE
(00131) C/O PRETURA

VIA BORFURO 11
24122 BERGAMO BG

*Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense*

INTERNET: <http://www.edinord.it>
E.MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero ventisettesimo - Dicembre 1999

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

A fine anno vi sarà la scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Mentre sto scrivendo il Direttivo del Sindacato non ha ancora assunto alcuna posizione ufficiale sulle partecipazioni attiva o meno alle elezioni per il rinnovo del nostro Organismo Istituzionale territoriale. Personalmente ritengo che anche in tale occasione ci debba essere un coinvolgimento della nostra Associazione, non fosse solo per ribadire il principio democratico della rotazione, teso a consentire, da una parte, la più larga partecipazione possibile dei colleghi alla gestione della nostra "res" e, dall'altra, ad evitare la nascita e il consolidamento di notabili.

Il principio della rotazione era l'unica regola di cui si chiedeva il rispetto ai colleghi di estrazione sindacale che si candidavano alla carica di Consigliere dell'Ordine, essendo gli stessi liberi di autodeterminarsi nella esecuzione dei loro compiti istituzionali.

Tale impegno dovrà essere ancora richiesto: ma non a vista.

Ai colleghi di estrazione sindacale e a quelli che dovessero chiedere l'aiuto della nostra Associazione si dovrà richiedere anche l'impegno a perseguire l'unitarietà della rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Chi vorrà l'appoggio del Sindacato dovrà riconoscere il Congresso Nazionale Forense (confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura, Istituzionali ed Associate, e rappresentanza di tutte le rappresentanze) quale unico soggetto legittimato a determinare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Avvocatura e l'Organismo Unitario dell'Avvocatura quale suo unico strumento, operante in continuità e in collaborazione con il Consiglio Nazionale

Forense, voluto per la realizzazione di tali obiettivi.

E' un impegno non gravoso, anzi un non impegno, per tutti quei colleghi che sono a conoscenza del perché della nascita dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (esigenza di una riorganizzazione delle strutture rappresentative della categoria professionale al fine di assicurare una rappresentanza unitaria e forte, indispensabile per l'effettiva tutela degli interessi che le fanno capo) e del chi tale Organismo ha voluto (il Consiglio Nazionale Forense, "in primis", che ha sempre presieduto e diretto, con suoi rappresentanti le varie Commissioni, succedutesi nel tempo, nominate per lo studio e l'approntamento dell'Organismo, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, e tutte le maggiori Associazioni del mondo forense, nessuna esclusa, compresa,

quindi, anche la Unione Italiana delle Camere Penali).

E tale impegno si dovrà manifestare concretamente contrastando tutte quelle iniziative che continuamente vengono poste in essere, a livello nazionale, da Istituzioni e Associazioni, anche con metodi ricattatori (boicottaggio del contributo dovuto dagli Ordini), tendenti a delegittimare l'operato dell'O.U.A. e a non riconoscergli la qualifica di unico rappresentante politico dell'Avvocatura, conferitagli democraticamente e liberamente da oltre 600 delegati partecipanti al Congresso Nazionale Forense, democraticamente e liberamente eletti dalle Assemblee di ben 159 Ordini (su 164) di tutta Italia.

Dovrà essere un impegno teso a contrastare i continui tentativi di frazionamento della nostra rappresentanza politica, che fanno solo il gioco dei nostri interlocutori (Potere Politico e Magistratura).

E' ora di smetterla di "beccarsi" come i capponi di Renzo.

Antonio Maria Galli



Su cortese interessamento, rielaborazione e perfezionamento dell'avvocato Pier Enzo Baruffi comunichiamo agli iscritti che è disponibile per loro presso la Segreteria del Sindacato (Via Borfuro) il seguente materiale:

1. informazioni generali per la proposizione dei ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell'uomo;
2. formulario di ricorso per l'eccessiva durata di un processo civile in Italia;
3. formulario di ricorso per l'eccessiva durata di un processo penale in Italia;
4. formulario di ricorso presentato dalla parte civile per l'eccessiva durata di un processo penale in Italia.

I formulari di cui sopra sono stati redatti tenendo conto delle novità procedurali introdotte dalla riforma entrata in vigore il 10.11.1998.

La direzione e la redazione di D.R., nonché il Consiglio Direttivo tutto del S.P.F. (Sindacato Provinciale Forense), porgono le più vive congratulazioni all'amico e collega ENNIO BUCCI che è stato eletto, in sostituzione dell'avvocato Galli, chiamato all'O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura), nel direttivo di A.N.F. (Associazione Nazionale Forense); a Bucci gli auguri di buon lavoro!

Non per colpa nostra nell'elenco dei membri del direttivo O.U.A. pubblicato nell'inserto dello scorso numero ci si è dimenticati di inserire il nome del collega Palmiro Franco Tosini di Rovigo e membro di A.N.F.: ci scusiamo.



QUANTA CARNE AL FUOCO!

Gusto processo, giudice Unico, riforma degli Ordini professionali, società professionali con la partecipazione di società di capitali (banche, sindacati, assicurazioni ecc.), eliminazione del divieto di pubblicità, formazione professionale, accesso alla professione, problemi della Cassa che vuole investire in titoli, primedonne che alzano sempre di più i loro acuti, rottura fra OUA e Camere penali, qualità e deontologia come requisito essenziale dell'avvocato, tariffe forensi, lunghezza dei processi con tre milioni di cause civili pendenti, giudici che fanno politica ed i loro ruoli sguarniti, iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici par time nonostante che i centomila avvocati italiani aumentino al ritmo di 15.000 avvocati in più ogni anno: chi più ne ha più ne metta!

Avvocati sveglia! Ce ne è di carne al fuoco!

La nostra categoria deve essere unita perché la sua voce venga ascoltata nelle alte sfere; rendiamoci conto che senza un Sindacato forte, senza un'unità che solo il Sindacato può darci, i nostri mugugni, i nostri dotti discorsi fatti sotto i portici o nei corridoi del Tribunale (visto che ormai la Pretura resta solo scritta sui muri e non esiste più) non solo non

servono a niente, ma ci fanno fare pessima figura agli occhi dei cittadini (che in fondo sono poi i nostri clienti); non abbiamo bisogno di professori che parlano a nome di tutti senza averne la rappresentanza; abbiamo bisogno di gente decisa che sappia dove, come e con chi picchiare il pugno sul tavolo; diversamente soccomberemo ed i nostri bei discorsi ce li possiamo anche risparmiare, poiché non interessano a nessuno.

Rileggete, colleghi cari, gli argomenti esposti all'inizio dell'articolo che, oltre a tutto, sono solo alcuni dei temi che devono essere risolti nell'ambito della nostra professione che si appresta, impreparata a questo fine, ad entrare in Europa.

Smettiamola di ritenerci tutti dei personaggi onnipotenti poiché siamo "AVVOCATI"; che cosa vuol dire riempirci la bocca con il nostro titolo quando non ci rendiamo conto che non c'è nessuno che difende i nostri interessi in

campo politico; dobbiamo rimboccarci le maniche e con modestia, cercando di essere uniti nel Sindacato, lottare per difendere i nostri interessi poiché, se non li difendiamo da soli, nessuno li difende.

Anche la nostra stampa forense serve a qualcosa; è facile snobbarla, criticarla, dire come andrebbe fatto D.R. che a nostro avviso ha tanti difetti; perché non cominciate a collaborare ed a cercare, con umiltà, di migliorarlo; è troppo facile, incontrando per strada il sottoscritto, criticarlo e dirgli quel che deve fare, scrivere, impostare, organizzare; troppo facile, amici cari; rendiamoci conto che la nostra categoria è molto simile all'orchestra del Titanic che continuava a suonare mentre il piroscalo affondava.

Alla prima consulta Nazionale avvocati e giornalisti sul tema "Quando il fine giustifica i media" che si è svolta a Milano il 29 ed il 30 ottobre con la partecipazione del Ministro di Grazia e Giustizia e di oltre quaranta direttori di periodici forensi, il nostro bimestrale ha ricevuto molti complimenti sia per la sua regolarità di pubblicazione che per la sua impostazione; abbiamo perfino ricevuto i complimenti dell'organizzatore (vedi lettera a piè pagina); ma la strada da percorrere è ancora tanta e potremo migliorare la nostra situazione categoriale solo con la Vostra partecipazione e con la Vostra iscrizione attiva al Sindacato.

Vediamo di passare dalle parole ai fatti senza aspettarci manne dal cielo; siamo noi che dobbiamo catturare il traffico giuridico ed imparare a coniugare l'omogeneità del traffico europeo.

Il Direttore

ASTAF Associazione Stampa Forense • Past Presidente

Bari 5 novembre 1999

Preg.mo Sig.

Avv. Lucio Piombi

Direttore della Rivista

DIRITTO e ROVESCIO - Bergamo

Caro Lucio, tornando a Bari, ho potuto gustare con la dovuta calma l'ultimo numero della Vostra rivista.

Siete davvero bravi e motivati; se fosse per me, trasformerei la Vostra redazione in Consiglio Direttivo dell'Astaf, senza far torto all'odierna compagine.

Su Milano ho idee un po' confuse. Alcune cose sono andate benissimo, altre meno, ma sono troppo coinvolto e non sono in grado di giudicare. Ci vorrebbe un articolo del lucido Biressi. Un abbraccio, e un arrivederci a presto.

Ascanio Amenduni

Il Presidente del Sindacato con il proprio Consiglio Direttivo, il Direttore di Diritto e Rovescio con la propria Redazione tutta, augurano ai lettori un sereno S. Natale ed un fortunato 2000, con la speranza che i colleghi si iscrivano, sempre più numerosi, al Sindacato.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Simona Abati, Luciano Andreucci; Luca Bay; Ermanno Baldassarre; Ennio Bucci, Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed a tutti i praticanti avvocati;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 10.12.1999)

ALLE URNE

Si avvicina la data di rinnovo del Consiglio dell'Ordine e mi pare utile qualche riflessione.

Preliminarmente osservo che la previsione, contenuta in varie proposte di riforma della legge professionale, di un allungamento a tre anni del mandato pare non solo opportuna, ma necessaria. Il Consiglio ha competenze tecniche che abbisognano di un periodo, anche breve, di rodaggio. D'altra parte neppure il corpo elettorale può giudicare un consigliere dopo appena due anni di attività. Sono quindi favorevole ad un mandato triennale rinnovabile per una sola volta o, al massimo, due.

La sostanza è la prassi che ha adottato il Sindacato Provinciale Forense, che ha sempre dato indicazioni sui colleghi da scegliere per il Consiglio, ma ha anche imposto ai propri iscritti di non ripresentarsi dopo tre mandati consecutivi (quattro per coloro che al momento ricoprono una delle tre cariche previste dalla legge: presidente, segretario e tesoriere). La regola ha funzionato abbastanza bene, pur penalizzando gli appartenenti al Sindacato nei confronti dei non iscritti.

La vigilia di ogni tornata elettorale si sviluppa nel S.P.F. un dibattito intorno ai seguenti quesiti: 1) Il Sindacato deve dare indicazioni di voto? 2) Tali indicazioni devono riguardare soltanto colleghi sindacalisti? 3) Deve essere presentata una lista aperta anche ai non iscritti o chiusa? E, nel primo caso, i non iscritti devono essere scelti con gli stessi criteri di avvicendamento degli iscritti oppure no?

Tratterò solo il primo quesito perché gli altri riguardano modalità procedurali sulle quali devono decidere di volta in volta gli organi statutari e che non coinvolgono questioni di principio.

Il SPF ha sempre ritenuto di dare indicazioni di voto perché una norma dello Statuto impone di partecipare attivamente e con le opportune designazioni ai vari organismi istituzionali e associativi del-

l'avvocatura. Ciò non toglie che la stessa norma possa essere disattesa allorché la sua applicazione determinasse una situazione sfavorevole alla vita dell'associazione. Certo è che chi venisse indicato come candidato si dovrebbe impegnare a sostenere le idee fondamentali del Sindacato.

L'argomento è delicato e deve essere approfondito.

Allorché il SPF ritenne di indicare il mio nome fra i colleghi da eleggere in Consiglio, non ebbi alcuna difficoltà ad accettare perché sapevo benissimo di essere completamente libero nelle mie scelte sia a livello tecnico (nessuno mi

istituzionali assegnati dalla legge al CNF, agli Ordini e alla Cassa di Previdenza e quelli della rappresentanza politica da affidarsi alle associazioni. Con Venezia 2, Maratea, Grado e la creazione dell'O.U.A. sembrava che ormai non si dovesse più discutere su questi concetti. Ma si è arrivati a Napoli 1999 e tutto sembra dover ripartire da capo. Un consigliere dell'Ordine di provenienza sindacale non può né deve avere dubbi o tentennamenti su questo punto. Tutte le volte che si presentasse al Consiglio dell'Ordine un argomento che solo lontanamente potesse rimettere in discussione la delimitazione rigorosa dell'attività isti-

tuzionale egli dovrebbe dichiarare la sua assoluta opposizione. Non tanto per favorire il Sindacato o le associazioni, ma per essere fedele ad un principio fondamentale, che ha dato e dà un senso a tutta l'attività più che ventennale del SPF. Se un candidato non si ritiene vincolato da questo impegno si trova automaticamente fuori dalla logica sindacale e non può lucrare consensi sull'equivoco della sua appartenenza formale all'associazione.

Mi sembra che negli ultimi tempi il Consiglio dell'Ordine di Bergamo abbia assunto posizioni non collimanti con il principio enunciato della distinzione dei compiti. Ciò sarebbe spiegabile se nel Consiglio non esistessero consiglieri di provenienza sindacale. Ma ci

Striscia la notizia del foro

• 27 ottobre 1999 ore 11 - Locali della vecchia pretura: "... e quello chi è? Chiede, o si chiede, il Presidente dott. Bitto, intravedendo dalla porta aperta di un ufficio, il profilo sconosciuto di un G.O.A. (Giudice Onorario Aggregato)

• Alcuni G.O.A. si sono lamentati per non essere stati ricevuti con almeno un benvenuto informativo da parte dei magistrati togati. Gli sono state scaraventate sulle scrivanie qualche migliaio di cause di vecchio rito e... neanche un grazie.

• I colleghi bresciani e lecchesi (e anche quelli bergamaschi in trasferta) affermano che nei loro fori non si sono verificate le tante disfunzioni, che si rilevano nel Tribunale di Bergamo con l'introduzione del Giudice Unico e con l'immissione dei G.O.A. Probabilmente non hanno nemmeno dovuto tener conto delle due sedi del Tribunale attuali e dell'altra mancante, ma in via di realizzazione.

Certo è che a Bergamo l'attuazione pratica di una riforma che dovrebbe portare a soluzione i problemi della giustizia non ha avuto un inizio facile. Qualcuno però dice che quasi tutti i G.O.A. sono bravi e preparati. Speriamo che non ce li rovini l'aria di Bergamo.

• Nel numero scorso è stato pubblicato un palchetto con un esologo di istruzioni al legislatore, compilato da re Vittorio Amedeo II di Savoia (n.d.r. cogliamo l'occasione per ringraziare il presidente Paolo Galizzi per avercelo fornito). Nihil sub sole novi. Diceva Seneca: "Le leggi devono essere brevi, perché possano essere comprese da tutti". Aggiungeva Tacito: "La corruzione di una repubblica nasce dal proliferare delle leggi".

Il Riccio

avrebbe mai dato indicazioni di come giudicare i colleghi nei procedimenti disciplinari, di come liquidare le parcelle, tenere gli albi e valutare gli elaborati dei praticanti), sia a livello, diciamo così, "politico". Mi spiego. La battaglia che viene combattuta da decenni da parte delle forze sindacali in particolare e associative in generale è quella che prevede la netta delimitazione dell'attività degli organismi istituzionali. Al Congresso Giuridico Forense di Ancona anche gli organismi istituzionali avevano dato il loro consenso alla distinzione fra compiti

sono. E hanno la maggioranza.

Il che potrebbe voler dire che qualcuno ha perso la bussola. Bussola che si ritrova tenendo contatti stretti con la propria base elettorale.

Se non è possibile avere candidati convinti ed affidabili - ecco la risposta alla prima domanda - sarebbe meglio rinunciare ad indicarne.

Sarebbe la prima volta da vent'anni a questa parte e comporterebbe qualche rinuncia. Ma quanta libertà di azione in più riacquisterebbe il Sindacato!

Carlo Dolci

Virgole maliziose

Si è realizzata in questo ultimo decennio del secolo, nel nostro orientamento giuridico, una riforma codicistica che deve essere ancora in gran parte ultimata. L'introduzione del Giudice unico di primo grado (già ipotizzata nel '37 dal Progetto dell'allora Ministro di Giustizia, Solmi) dovrebbe permettere una migliore attuazione del nuovo Codice di Procedura penale, connotato dalla natura accusatoria e pertanto più garantista per un "giusto processo". La revisione non è facile perché i quattro codici da decenni "tengono banco" e rappresentano una monumentale opera giuridica (dovuta a menti quali il Manzini, il Carnelutti, il Redenti, il Calamandrei e tanti altri) difficilmente superabile. Sotto al "bieco ventennio" nella "notte della libertà", in aperto contrasto con lo spirito autoritario e bellicista del regime, si verificò un dinamismo legislativo che, forse, dall'unità d'Italia ad oggi, è rimasto ineguagliabile. La "Intelligentia" dei giuristi portò avanti una delle imprese più impegnative che si possano immaginare e cioè la stesura dei codici sostanziali e procedurali, sia civili che penali. Ed è la loro valenza giuridica e la perfezione linguistica che oppongono seri ostacoli ad una nuova codificazione, della quale si parlò già fin dalla "Liberazione", ma che in pratica si

è concretizzata in novellazioni ed aggiustamenti che hanno lasciato intatti gli eccezionali impianti sistemati dei codici. In tanti riconoscono la superiorità del legislatore passato, proprio sotto il profilo del linguaggio e della esposizione, concisa ma omnicomprensiva. Le leggi d'oggi, a parte la prolissità, si rivelano più contorte in quanto frutto sempre di estenuanti compromessi tra le diverse forze politiche. Nei codici si riscontra un lessico nel quale la punteggiatura è apposta con attenzione perché da essa può derivare un significato diverso. Si dice che il testo infatti sia stato anche sottoposto al controllo della Accademia della Crusca, vestale della nostra lingua e che proprio in questi giorni rischia la chiusura per mancanza di fondi.

Ricordo un aneddoto che ci raccontò, in quinta elementare in quel di Clusone, il Direttore professor Manzoni (sembra discendente del grande romanziere). Uno scrittore, anche Ispettore scolastico, ebbe a rimproverare un maestro perché trascurava nella correzione la punteggiatura, e gli fece scrivere alla lavagna la seguente frase "Il maestro dice:

l'Ispettore è un ignorante". Poi lo invitò a riscriverla con le stesse parole, ma con diversa punteggiatura "Il maestro, dice l'Ispettore, è un ignorante". Il significato della frase è completamente differente. Ha scritto Antonio Gambaro "Il lessico burocratico che imperversa nella legislazione speciale ha fatto rimpiangere la terminologia usata nei codici ove il lessico è sempre e solo quello tecnico giuridico". Relativamente ai

Codici penali, in particolare, proficua fu l'opera del Ministro Alfredo Rocco, emerito docente di Discipline Privatistiche, coadiuvato dal fratello Arturo, versato in quelle Penalistiche. Una attività la loro paragonabile a quella del grande Triboniano, artefice della codificazione giustiniana. La loro formazione era di estrazione postrisorgimentale. Il Codice di procedura penale fu redatto dal grande Manzini il quale ebbe a dichiarare con orgoglio che "questo fu il primo esperimento della formazione di un codice senza il consueto concorso di commissioni.

Quello di Diritto sostanziale invece venne redatto da una commissione presieduta dallo Appiani e che a sua volta delegò un comitato con a capo Arturo Rocco. Alcuni studiosi rilevano la continuità con la legislazione liberale, desumibile dalla affermazione dei principi di legalità, della esclusione della responsabilità oggettiva, della imputabilità fondata sulla capacità di intendere

e volere, sulla non punibilità del reato putativo ed impossibile. Altri al contrario ne sottolineano il carattere autoritario a causa della reintroduzione della pena di morte e delle misure di sicurezza amministrative. Si può osservare tuttavia che questa monumentale opera legislativa (che è coincisa cronologicamente con il periodo fascista, ma poteva benissimo essere compiuta sotto altre realtà politiche) è tanto valida che, sia in campo penale che civile, è tuttora regolatrice della nostra vita. Quando ero un giovane procuratore, il Pretore di Clusone che a quel tempo era l'indimenticabile Dr. China, mi ebbe a fare rilevare di tenere presente che nei codici "c'è tutto, è previsto ogni caso, perché in essi c'è una saggezza bimillenaria".

Ogni volta che salgo lo scalone del Tribunale dalla stupenda piazza Dante e vedo le due statue bronzee dello Ius e della Lex, che con la loro imponenza incutono soggezione, mi sovviene il tanto, in tutti questi anni, vituperato Codice Rocco il quale ben si armonizza con lo stile architettonico del Palazzo di Giustizia, e penso a quelle virgole che separavano il maestro dall'ispettore e alle parole pronunciate, quasi in modo sacrale, dal giudice China, all'udienza nella Pretura Mandamentale di Clusone, in quell'ormai lontanissimo giorno della mia vita. Ed è singolare come alcuni come me, da sempre avversari di quel nero regime, siano ancora oggi affezionati a questi codici suoi, sui quali ci siamo formati.

Lo sapevate che...?

"Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del decoro e probità propri della classe forense l'avvocato che, per estrinsecare il suo pensiero politico, afferri una persona (nella specie un minore extracomunitario che offriva oggetti nella pubblica via), la trattenga e la trascini contro il suo volere incorrendo peraltro nel reato di violenza privata sanzionato dal giudice penale. (Nella specie la sanzione della sospensione per anni uno è stata sostituita dalla sospensione per mesi sei)".

C.N.F. 23 dicembre 1998 n. 230.

P.S. Un abbonamento a D.R. ai primi tre colleghi che indovineranno il nome del gentile collega (non di Bergamo. Naturalmente).



Verso il secondo congresso nazionale di A.N.F.

Il Consiglio Nazionale di A.N.F. svolto a Roma il 22-23-24 ottobre ha, tra l'altro, deciso che il secondo Congresso politico statutario si terrà nella prima decade di ottobre 2000 e dovrà essere l'occasione perché l'Associazione affronti i temi centrali del rapporto tra avvocatura, mondo della giustizia e società civile.

La decisione sul tema specifico, la data e la località in cui si terrà il Congresso verrà presa dal Consiglio Direttivo, cui è stata demandata dal Consiglio Nazionale, sulla base delle disponibilità e proposte delle sedi locali.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto che la migliore preparazione del Congresso debba essere realizzata attraverso conferenze di approfondimento ed elaborazione di temi individuati, in linea di massima, nei seguenti:

- **Le libere professioni:** la liberalizzazione dei servizi, l'abolizione degli ordini, l'unionismo delle libere professioni, i meccanismi di rappresentanza degli interessi, le società professionali, le tariffe e la pubblicità.

- **La professionalità:** la formazione culturale e tecnica dell'avvocato, l'adeguatezza dell'addestramento, gli aggiornamenti specifici e l'educazione legale permanente, le specializzazioni, le certificazioni di qualità, i modelli deontologici.

- **Il mercato professionale:** l'avvocato di impresa, i servizi di assistenza legale (assicurazioni, imprese contabili, istituzioni finanziarie, c.d. centri globali di servizi).

- **La dimensione transnazionale:** nel campo professionale (società professionali fra avvocati di diversa nazionalità, diritto di stabilimento, armonizzazione delle normative comunitarie); nel campo dei diritti umani (ruolo dell'avvocatura italiana nei tribunali internazionali), nell'attività di consulenza e difesa (l'economia, gli scambi culturali, le migrazioni delle popolazioni, il superamento dei confini artificiali degli stati nazionali).

- **Le garanzie costituzionali del processo:** l'imparzialità e terzietà del giudice, l'indipendenza e libertà dell'avvocato, la rapidità e celerità del processo, la partecipazione effettiva, l'uguaglianza delle opportunità.

- **Le risposte alla crisi del processo:** la

giustizia privata o alternativa, la conciliazione stragiudiziale, la magistratura onoraria, il reclutamento straordinario, la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Da quanto sopra emerge con chiarezza la volontà di A.N.F. che il prossimo Congresso rappresenti un momento non solo di grande visibilità dell'Associazione, ma anche l'occasione di decisioni su temi che non riguardano solo il mondo forense o giudiziario, ma appartengono alla tematica delle libere professioni e del lavoro intellettuale nella società moderna e, in particolare, nell'Unione Europea e in Italia.

A questo proposito io credo che il nostro Sindacato, uno dei più importanti di A.N.F., debba fin d'ora dare la sua disponibilità a preparare ed ospitare una delle conferenze suddette offrendo, in tal modo, il proprio attivo contributo al Congresso Nazionale.

Ma il prossimo Congresso dovrà costituire anche l'occasione perché, alla luce delle esperienze di questo primo triennio di vita dell'Associazione, si faccia un'approfondita riflessione sulla struttura, gli organi e le norme che regolano l'Associazione, sul ruolo di A.N.F. nei confronti delle altre associazioni e dell'O.U.A.

Per quanto riguarda il primo aspetto si è infatti verificato che l'Associazione, pur diffusa ed articolata sul territorio nazionale in 40 sedi locali (e altre ancora sono in via di costituzione o potranno, attraverso un'adeguata iniziativa promozionale, costituirsi) non ha funzionato nel modo migliore: infatti se il Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente ed è stato presente sui vari temi ed i Consigli Nazionali, frequenti e partecipati, hanno consentito di elaborare compiutamente le linee dell'Associazione sui vari problemi, carente è stato il rapporto centro-periferia. Purtroppo moltissime sedi locali non hanno risposto alla richiesta di informazioni sulla loro struttura, organizzazione e attività, formulata da tempo, ed anche reiterata più volte, da Michelina Grillo, nostra responsabile organizzativa; non solo, ma hanno dimostrato di non avere neppure interesse alle decisioni assunte dal centro quando si è trattato di darvi seguito nell'ambito territoriale di loro competenza.

Molte sedi si sono accontentate di un'adesione puramente formale ad A.N.F., delegando totalmente il ruolo di rappresentanza ad alcuni loro consiglieri nazionali; altre ancora sono state completamente assenti anche dai Consigli Nazionali.

Ma, ed è questo l'aspetto ancora più grave, molte sedi non hanno sentito e non sentono l'obbligo, morale prima che giuridico, di versare il loro contributo ad A.N.F., facendo venire meno all'associazione il necessario sostentamento e rischiando di comprometterne qualsiasi attività.

Ecco perché è necessario che quanto prima questo nodo venga affrontato e risolto, e l'occasione sarà già quella rappresentata dall'incontro fissato venerdì 3 dicembre p.v. tra il Direttivo Nazionale e i Dirigenti responsabili delle sedi locali.

Personalmente ritengo che, come è già stato proposto da altri, si debba dar mano anche ad apposite riforme statutarie.

Condivido, sul punto, la proposta fatta da Giorgio Palenzona all'ultimo Consiglio Nazionale, di costituire un organismo composto da tutti i responsabili delle sedi locali che si riunisca almeno due volte all'anno, per valutare lo stato dell'associazione ed individuare i mezzi e gli strumenti per la migliore sua organizzazione e operatività, che si ponga in un ruolo intermedio tra il Direttivo, da rendere magari più snello, e il Consiglio Nazionale, pure esso da sfolire.

Ciò potrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione delle sedi e l'individuazione di tutte quelle iniziative atte a migliorare il rapporto centro-periferia, contribuendo anche a rafforzare l'Associazione e a diffonderla ulteriormente sul territorio.

Sappiamo tutti quali e quanti siano i problemi e le difficoltà che ci stanno di fronte e quanta fatica costi a ciascuno di noi l'impegno associativo, già unito a quello professionale quotidiano; ma dobbiamo anche essere tutti consapevoli che senza questo impegno, non solo non raggiungeremo gli ambiziosi obiettivi che ci proponiamo, ma rischieremo di far fallire ciò che, con tanta fatica, abbiamo finora realizzato.

Pier Enzo Baruffi
Presidente del Consiglio Nazionale di ANF

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Un Giudice di Pace: "Il convenuto non è comparso all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione. Quindi è palese la sua responsabilità nell'incidente de quo, anche se fu tamponato". Inutile commentare. Ormai a queste sentenze siamo abituati.



Al seminario avvocati-giornalisti, tenutosi recentemente a Milano, un noto avvocato penalista ha dichiarato: "Io con i giornalisti non parlo". Mi domando allora a che servono questi convegni, promossi proprio per creare una stretta collaborazione tra i due Ordini al fine di una precisa informazione.



Ho rivisto a Milano cari amici, come l'avv. Guido Alberto Scoponi di Pescara e l'avv. Ascanio Amenduni di Bari. Avvocati così danno prestigio all'Italia e mi confortano in queste ore di disastro giudiziario.



Il nostro direttore, Lucio Piombi, è intervenuto con proposte concrete, e mi è piaciuto. Ha rilevato che Diritto e Rovescio ha anche qualche rubricetta satirica che snellisce e induce, a volte, a un (mesto) sorriso.



Sono quasi dieci anni che è morto Marco Venanzio, illustre e pittoresco nostro collega. Proporrei all'Ordine o al Sindacato di ricordare ogni tanto questi avvocati scomparsi, anche ricorrendo all'aneddotica. Sarebbe un buon ritorno al passato, ricco di insegnamenti e di storia.



Parlavamo l'altro giorno di Camillo Graff, indimenticabile Presidente dell'Ordine (la P maiuscola si impone). Formidabile Presidente. Faceto Conservatore (la C maiuscola si impone). Di Graff si potrebbe fare un romanzo. Così come di Renzo Mazza de' Piccioli.



Mazza de' Piccioli di quando in quando convocava a tavola colleghi e giudici. Erano serate piacevolissime. Mazza de' Piccioli ci manca anche per questo.

Era stato richiesto al Tribunale, per le previste conseguenze successive, di pronunciare la separazione per colpa di entrambi i coniugi. Ve ne avevo parlato. Come ha deciso il Tribunale? In sede di comparizione ha fatto inserire nel verbale tale richiesta congiunta, e, nel decreto di omologa, ha dichiarato che i coniugi si sono separati alle condizioni di cui al verbale. Secondo me, gli articoli 548 e 585 c.c. potranno essere richiamati a proposito.



A Bergamo sono arrivati molti GOA. In genere gentili e educati. Ma forse un po' sprovveduti. Confidiamo nel tempo (che corre veloce - e che ferma una croce - diceva il poeta).



Se per un temporale frana un sentiero di montagna segnato dal CAI, sono responsabili i dirigenti del CAI? La questione mi è stata posta da un Giudice, che ha rischiato di precipitare. Ho detto di no, naturalmente. Però i Giudici sono testimoni, e magari ci sarà una denuncia-querela.



Il caos nei palazzi di giustizia continua. Se segui le frecce non trovi la stanza del Giudice, che è ubicata dalla parte opposta. Se chiedi in Cancelleria ti mandano in un'altra Cancelleria che ti rimanda alla prima. Poi scopri che ce n'è una terza, che però è chiusa. Per rintracciare un Giudice l'altro giorno ho impiegato un'ora. Poi naturalmente il Giudice non c'era, era andato in Provincia in una Sede Tribunale Staccata. Ho preso l'auto e sono corso là. Però nel frattempo il Magistrato era partito per Bergamo.



Ho detto che le sentenze dovrebbero essere succinte. Ma est modus in rebus. Un Giudice di Pace ha deciso con tre righe di motivazione dicendo: Il teste escusso ha detto che X ha ragione e Y torto. Non v'è motivo per il quale il Giudice non sia d'accordo. PTM condanna Y. Neppure il Pretore Lauletta giungeva a tanto.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 13

1-Prelude

Martone (ex presidente di ANM): "Non credo che dobbiamo difendere tutti i magistrati e a ogni costo. E' necessario distinguere l'attacco alla dignità di un magistrato, che va respinto, dalla critica al suo operato, che invece è pienamente legittima ed è un elemento fondamentale di ogni Stato democratico". Non mi pare che Ciampi abbia scritto qualcosa di diverso. Ha aggiunto invece un significativo richiamo al "giusto processo", che non mi pare goda del favore dei PM.

2-Menuet

Di Pietro (ex Sostituto Procuratore di Milano): "Sulla sentenza di Palermo riguardante il senatore Giulio Andreotti non intendo fare dichiarazioni, anche perché non ho letto le carte. Io prima sono abituato a capire e poi a parlare". Ma va!!! Come si fa a "capire" il processo Andreotti? Di Pietro dovrebbe "raccolgere in sé" il milione di pagine degli atti. Anche uno stakanovista come lui dovrebbe avere qualche problema.

3-Clair de lune

Bitto (Presidente del Tribunale di Bergamo): "Vede, in Italia ci sono 25-30 PM, non credo

siano di più, tutti con un forte imprinting giustizialista anche se magari militano in correnti della magistratura di destra, che hanno un'audience altissima. Anzi molti magistrati, specie della giudicante, non hanno proprio voce in capitolo. L'opinione pubblica ascolta solo quei 30 e non la maggioranza silenziosa (dei magistrati n.d.r.)". E bravo il dott. Bitto, a cui auguriamo di non diventare ex anzitempo: è stato il primo magistrato italiano (dopo Martone) che si è deciso a tirar fuori le unghie ed a scrivere quello che tanti pensano. Imparino tutti i giudici a condannare o ad assolvere "a prescindere", come diceva Totò. I GIP e i GUP tengano conto delle prove vere (e non dei teoremi), che la pubblica accusa ha acquisito ed esibito. Se esse non sono sufficienti non rimettano tutto al dibattimento, ma proscioglano immediatamente i prevenuti. Ne guadagnerà tutta la inefficiente macchina giudiziaria, che sarà sgravata da processi elefantiaci, interminabili, costosi per tutti e, in definitiva, inutili. Destinati soltanto ad aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e dello Stato, che la amministra così male.

4-Passepiéd

Di Federico (ex collaboratore del giudice Falcone): "Non si può neppure dire che i pm abbiano debordato. Il nostro pm è fatto così: ha poteri che negli altri Paesi i suoi colleghi non hanno. La nostra Costituzione, infatti, prevede l'obbligatorietà dell'azione penale che di fatto non può essere... Certo, loro sono legittimati, hanno il diritto di dire di aver compiuto atti dovuti benché discrezionali, ma negli altri Paesi le scelte di politica criminale le fanno i Parlamenti. Da noi, invece, scelte che riguardano la libertà e la dignità della persona vengono fatte da una classe burocratica totalmente indipendente e tecnicamente irresponsabile". Già. Ma chi ha la forza di imporre l'abolizione della norma costituzionale che rende obbligatoria l'azione penale? Chi può togliere ai PM un alibi per la loro completa discrezionalità? Stabilire per legge, e costituzionale per giunta, l'obbligo di perseguire tutto in una situazione di inefficienza giudiziaria come quella italiana, è come dire: "Fate quello che volete".

Nemmeno io rinuncerei a comporre, suonare e ascoltare la musica che più mi piace.

Saint-Germain-en-Laye, 1° dicembre 1999
Claude Debussy

Forse non tutti sanno che...

Nel gennaio 2000 si voterà per eleggere il nuovo Consiglio dell'Ordine.

Appuntamento importante per una Associazione come la nostra che ha sempre indicato nelle proprie liste nominativi di Colleghi, da tutti stimati (e votati) per competenza, serietà e impegno.

Ritengo, infatti, che l'esperienza associativa, soprattutto se maturata attraverso la costante e convinta partecipazione a riunioni e incontri ad ogni livello, permetta una formazione senz'altro utile ed efficace nell'ambito istituzionale.

I compiti del Consiglio non sono più circoscritti alla liquidazione delle parcelle o alla celebrazione dei provvedimenti disciplinari, ma importano discussioni e delibere su temi spesso politici.

Il nostro Consiglio più volte ha assunto posizioni di estrema chiarezza, trasparenza e decisione in ordine ai problemi dell'avvocatura, che hanno comportato analisi e approfondimenti di questioni di squisito carattere politico.

E' ovvio che l'esistenza di una associazione, presente a livello nazionale, non può prescindere dal contributo di tutti gli iscritti, contributo che deve diventare necessariamente sempre più qualificato e continuativo.

Infatti, non può il solo gruppo dirigente farsi carico dell'intera politica del Sindacato, perché il Direttivo è il "braccio" esecuti-

vo dell'assemblea, sede dove vengono suggerite le linee di intervento.

Un'assemblea nutrita e partecipata, con un contraddittorio vivace consente non solo l'approfondimento delle problematiche ma soprattutto "l'imput" della base alle iniziative che dovranno essere concretizzate dal Presidente e dalla sua squadra.

Diversamente gli iscritti potrebbero davvero sentirsi esclusi dalla vita associativa e sorprendersi se il nostro Sindacato, per talune questioni, assume posizioni forti, ai più sconosciute nelle motivazioni.

Vivere l'associazionismo significa partecipare, interessarsi, dibattere, confrontarsi, elaborare e decidere.

Occorre certo sacrificare parte delle ore a disposizione per la professione e il tempo libero ma è, ripeto, essenziale per acquisire quelle conoscenze che distinguono per spessore e completezza.

La coscienza di voler essere propositivi e decisivi nelle questioni che ci riguardano, di poter incidere tutti insieme nelle scelte e nelle lotte per una avvocatura migliore e per una giustizia sempre più "giusta", cercando di superare divergenze e contrapposizioni spesso solamente ideologiche, è soddisfazione davvero impagabile.

Paolo Monari

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

Aforisma:

“La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione”.

(M.G.)

CHIRURGIA

Venga s'accomodi
caro ingegnere,
...del suo intervento
che vuol sapere?
Capisco; l'esito...
non me lo chieda...
ma non stia in piedi?
prego, si sieda.
Il caso è serio
ma non estremo:
comunque ignoro
quel che faremo.
Si son sei mesi
che lei sta in ballo,
ma c'entra il fegato
e non un callo!
anzi, per vero,
non si sa bene
se il mal dipenda
da cuore o rene.
La pancia è sua...
va bé d'accordo...
ma perché grida?
non sono sordo!
Via, su si calmi,
sembra un ossesso,
quel che ho detto

capita spesso;
... né sembra il caso
di provocare
l'ira celeste
col bestemmiare...
L'arte chirurgica
caro signore
sempre è un mistero
per il dottore.
Lei mi domanda,
io le rispondo;
franco le dico
e chiaro e tondo:
domani in sala
a pancia aperta
avrà una scelta
molto sofferta...
ma ciò che allora
si dovrà fare
oggi è difficile
d'anticipare:
con sicurezza
pur tuttavia,
poi lo sapremo
dall'autopsia!

Eugenio Ginouhliac

Uxor Mea

Laura, sposa mia amata,
dal viso e mani di fata,
e voce di suono d'argento,
gli occhi brillanti più
ch'a notte il firmamento.

I capelli son raggi di sole,
le labbra profumo di viole,
le gote più belle di quelle
di una albicocca matura.

Tenera e dolce mi culla
di donna siffatta natura,
le altre svanite nel nulla.

Dal colle lontano al prato
vicino è tutto un giardino
multicolore, ove regna sovrano
l'antico nostro patto d'amore.

Luciano Andreucci

Racconto di luna

Sono venuti con il rumore delle siepi
sulla mia nudità.

Hanno preso i miei silenzi
se li sono portati via.

Mario Giannetta

SINDACALISMO E CLASSE FORENSE

dalla Fesape all'ANF - OUA

STORIA DI UN'EPOCA

La sezione sindacale forense di Bergamo fu costituita nei primi anni del 1960, dall'avvocato Mario Giannetta e per investitura dal Sindacato Avvocati della Regione della Lombardia presieduta dall'avvocato Renato D'Auria di Milano. Il Presidente D'Auria si recò, personalmente, a Bergamo per la costituzione della sezione che fu affidata alla Presidenza di Giannetta ed alla segreteria dell'avvocato Maridati di Treviglio.

L'avvenimento fu una sorpresa, suscitò contrasti per le emer-

genti opinioni, non sempre a critiche, nei confronti delle inefficienze dei servizi giudiziari che iniziavano ad emergere sin da quel tempo.

Il sindacato, inoltre, non sempre, nelle biennali tornate elettorali del Consiglio dell'Ordine, si esprimeva favorevolmente alla perdurante riconferma dei Consigli, pressochè nella componente uscente.

Il Sindacato Regionale Lombardo aderì, in un secondo tempo, alla Federazione sindacale avvocati e procuratori Fesape.

La sezione di Bergamo vi aderì dedicandovi vigoroso l'impegno.

Il gruppo sindacale, irrobustito dai nuovi iscritti, partecipò a quasi tutti i congressi nazionali contribuendo all'apporto delle idee, delle iniziative tese alla tutela degli interessi categoriali dell'avvocatura e più in generale della "giustizia" del

nostro Paese. Da Roma a Milano, Torino, Vicenza, Terni vari furono gli impegni tra cui gli importanti e straordinari della risorgenza della Cassa previdenziale, la istituzione dei TAR, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la incostituzionalità delle Giunte Amministrative che avevano il presidio del contenzioso amministrativo.

Intanto nel sindacalismo, sempre più numerose, si elevavano le voci che reclamavano l'unità della classe forense onde affrontare, più idoneamente, la crisi che cresceva evidente del "servizio" Giustizia.

L'avvenimento favorevole venne con il declino della Fesape. A questa succedettero due compagini: la Federavvocati e l'Assoavvocati con valida dirigenza tra cui i Colleghi bergamaschi per l'Assoavvocati, Terzi Gabriele e Pierenzo Baruffi. Detti sodalizi continuarono con la volontà della migliore unificazione che fu raggiunta

con il congresso di Chianciano.

Assunse, specifico il ruolo di occuparsi dei problemi politici degli operatori forensi e della amministrazione giudiziaria.

L'evoluzione, come avvenuta, non può dirsi di poco conto. Essa ha raggiunto un buon livello organizzatorio e strutturale.

Ora, si attendono altre cose che conducano ad un effettivo superamento della crisi della giustizia, al ritrovare l'efficienza smarrita, al vero bando delle disfunzioni, alla coscienza di più esteso impegno in termini di numero e di presenza da parte dei colleghi assenti e contro le inerzie della volontà politica da parte di chi avrebbe dovere alla soluzione dei problemi soprattutto civici che ci sovrastano e che riguardano la "giustizia".

Dire altro? Non può non esservi auspicio che il nostro sindacalismo abbia forte, la decisione di riappropriarsi del problema politico, mobiliti

l'OUA sicché più non accada che istituzioni secolari improvvisamente scompaiano, come è accaduto con le Preture e le Conciliazioni in contrasto anche con il principio costituzionale che stabilisca, sul territorio, vicina la pubblica istituzione alla gente ed al cittadino.

Mario Giannetta

Resoconto sul convegno dell'Associazione Nazionale Stampa Forense

Si è svolto a Milano (la stampa sussulta con scarso clamore) la Prima Consulta di stampa forense. Il tema affrontato produce contrasti sinora mai visti che vede Avvocati ed i Giornalisti parlare sovente linguaggi diversi, è lecito dirlo, sia in prosa che in versi.

Eppure ritengo sarebbe imitare il solito struzzo che usa celare di sotto la sabbia la bocca e la testa (lo afferma l'Abruzzo) talvolta con rabbia scontrarsi fa bene, l'antitesi paga il tema discusso è mina che vaga; nel caso che esploda il merito è nostro, c'è ancora chi loda lo sbattere il mostro con titoli enormi?

Il fine che i media giustifica è chiaro, sebbene ho capito è triste ed amaro. Allora la Stampa per mutuo decoro si unisca in contrasto se vuole col Foro. L'unione una rampa domani darà un vero traguardo per la Civiltà.

Sergio Rossi



IL DIRETTORE

Caro Direttore,
attiro la tua cortese attenzione e quella dei lettori sull'articolo apparso a pag. 47 del quotidiano "Italia Oggi" del 4 novembre u.s.

Dovremo essere puntualissimi e sintetici alle udienze perché, finita la "pausa cappuccino", la nostra controparte dovrà tornare ai suoi pubblici uffici?

Scherzi a parte, non ritieni che l'estrema gravità della situazione debba trovare più ampio eco nei pubblici dibattiti? Magari, cominciamo con la Rivista.

E ancora: leggo nell'articolo sopracitato che la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso del CNF per vizio di forma. Bella figura, mancava soltanto che nell'ordinanza scrivessero che un dipendente pubblico part time l'avrebbe fatto meglio...

Con i miei migliori saluti.

Carlo Rota Bulò

E' ovvio che ci si debba preoccupare ed il far parte della A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) serve proprio a questo.

Tramite l'organo Nazionale abbiamo già ottenuto la giusta attenzione in campo politico e mi auguro proprio che i Tuoi fondati timori possano essere fugati.

Ben poco possiamo fare in campo locale se non informare, come puntualmente facciamo, tutti gli avvocati dei pericoli che stiamo correndo.

E' solo tramite il Sindacato che le nostre giuste istanze potranno avere una giusta eco; ma fino a quando si critica il nostro operato nei corridoi del Tribunale, andremo poco lontano (vedi mio articolo di fondo a pag. 2).

Egregio Direttore,

piccola nota polemica a contributo del nostro giornale.

"Il Ministro Diliberto ha voluto a tutti i costi l'entrata in vigore, a tempo debito, della riforma del Giudice Unico, nel processo civile.

La riforma non è stata rinviata, questo è vero, peccato che lo siano, ad ondate successive, le molte cause affidate ai GOA e che le altre vedano, invece, balletti di giudici, per coordinare i quali è necessario studiare un plico di avvisi.

Chissà se andrà meglio al Giudice Unico Penale, che le più forti rappresentanze dei colleghi del settore sono riuscite, invece, a far rinviare. Io ne dubito...".

Cordialmente

Nunzia Coppola Lodi

E fai bene a dubitarne, cara Nunzia. Solo l'unità nell'O.U.A. potrà aiutarci in questa totale sfascio della nostra giustizia; sino a quando il numero dei giudici togati non sarà raddoppiato (attualmente sono vacanti centinaia di posti ed i concorsi in Magistratura vengono rinviati da un anno all'altro con le scuse più varie) potranno fare tutte le riforme di questo mondo, ma tutto si risolverà in prese in giro.

Restiamo uniti e solo così ci potremo far sentire nei Palazzi romani.

Caro Lucio,

Ti mando qualche stravaganza per il prossimo numero.

Fiat lux (faccia lui)

Fiat Lex (faccia lei)

Civitas magna et opulenta (la sieta la magna la polenta)

Sine qua non (siamo qua noi)

Omne trinum est perfectum (ogni treno ha il suo prefetto)

Parva domus magna quies (i par chi dorma ma i maia i quai)

Corto ma breve: ma perché l'ingiustizia non è uguale per tutti?

Tanti cari saluti e auguri.

Giovanni Riva

Grazie, caro Giovanni, per il sorriso che riesci sempre a strapparci: Te ne siamo grati e Ti ricambiamo tutti i nostri più affettuosi auguri che vanno a Te ed a tutti i nostri lettori.

Egregio Direttore,

con la presente è mia intenzione informare i colleghi che i negozi del centro commerciale di Orio sono chiusi lunedì mattina, il fornaio di Via Brosetta la domenica, il salumiere di Viale Papa Giovanni pure, un noto bar del centro il lunedì ed il Consiglio dell'Ordine il mercoledì...

Ubaldo Perro

Non ho trovato il Tuo nome nell'albo, ma ritengo che la notizia sia interessante e quindi la pubblico.

Caro Piombi,

per la (rivista) "Diritto e Rovescio" Ti trasmetto una nota di mio figlio sulla recentissima modifica del codice deontologico e ciò in tema di pubblicità.

Vedrai se merita la pubblicazione.

Vive cordialità.

Renato D'Auria

Ritengo di estrema attualità la nota del collega Luca che si fregia di un cognome così "nobile" nell'ambito della stampa forense e la pubblico di buon grado; auguroni a Te ed a Tuo figlio Luca autore di questo bellissimo pezzo.

La modifica introdotta all'art. 17 del codice deontologico forense, con deliberazione del C.N.F. del 16 ottobre 1999, che viene divulgata come una radicale novità nel mondo dell'avvocatura, in quanto principio capace di introdurre un preteso diritto a pubblicizzare (rectius "dare informazioni") "sulla propria attività professionale", è, nella realtà, una modesta novità. Ciò appare evidente se si opera una attenta lettura del nuovo disposto normativo e di questo si offre una analisi correlata alla rimanente normativa deontologica vigente.

L'art. 17 cod. deont. previgente stabiliva alla rubrica "Divieto di pubblicità": "E' vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale"; fissato questo principio di ordine generale era concessa "... l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) di propri particolari rami d'attività" ed altresì, ma limitatamente agli assistiti ed ai colleghi, era permessa "... l'informazione sulla organizzazione dell'ufficio e sulla attività professionale svolta".

Tutto questo, comunque, "in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro" (art. 17 ultimo comma cod. deont. previg.).

Orbene, il nuovo art. 17, in uno sforzo di "quadratura del cerchio", ha tentato, da un lato, di superare la chiusura di principio alla facoltà per l'avvocato di divulgare la propria attività presso terzi, e dall'altro di salvaguardare l'esigenza contraria di mantenere intatta l'oramai appannato distacco del giurista che si vorrebbe più attento allo studio delle pandette che ai richiami un po' corruttori del mercato.

Ne è scaturita la solita norma "all'italiana" che "si ispira" a principi di altre culture (spesso anglosassoni o presunte tali) ma che viene calata nella nostra realtà e non ottiene (o raramente li ottiene) i risultati desiderati e semplicemente deteriora le abi-

RISPONDE

tudini già consolidate (è sempre assai arduo traslare la norma di comportamento - il risultato - senza che alle spalle si sia formato il presupposto etico e culturale).

Ne è scaturito così il nuovo art. 17 che recita: "E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

L'informazione può essere data attraverso opuscoli carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.

E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami d'attività".

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 17.

Guardiamo al contenuto (novità e limiti) afferente la disciplina del diritto alle "informazioni sull'esercizio professionale" (come rubricato in nuovo art. 17) ed altresì delle imposizioni a tale facoltà per poi tentare una omogeneizzazione del dettato normativo con la restante disciplina già in vigore e non oggetto di modifiche.

Principalmente appare chiaro il pudore lessicale usato dal "legislatore domestico" che non ha osato parlare apertamente di possibilità per l'avvocato di pubblicizzare la propria attività ma ha preferito la terminologia più soft di "dare informazioni sulla propria attività professionale"; certamente è un fatto semantico ma è già indicativo della portata fortemente riduttiva della nuova disciplina: sarebbe a dire che questa terminologia "meno impegnativa" non creerebbe alcun problema se si risolvesse in un dato di scelta esclusivamente linguistica; ma così non è.

Al 2° e 3° cpv. vi sono le vere novità: infatti "si apre", nel decalogo dei "siti" ove l'avvocato può dare le informazioni sulla propria attività, agli opuscoli (le tanto inviadite brochures dei mega studi anglosassoni) ed alla rete telematica (internet) e si precisa che, a differenza di quanto avveniva con la previgente disciplina, "è consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività".

Quanto ai limiti a questa nuova facoltà di "esteriorizzare" presso terzi (non solamente clienti e colleghi) la propria attività professionale, v'è subito da rilevare che la novella deontologica "maschera" sapientemente i suoi limiti operativi: infatti i precetti di "correttezza e verità" ed altresì della "dignità e del decoro della professione", così come della "segretezza e della riservatezza", posti come limite "interno" alla nuova disciplina (art. 17 novellato), sono non solamente precetti tanto generali, da non poter impensierire la quasi totalità delle attività di autoproselitismo possibili, ma sono anche pleonastici in virtù di disposizioni ben più precettive dell'ordinamento (segreto professionale, infedele patrocinio, etc.).

In ogni caso erano principi d'ordine generale già contenuti nell'ultimo comma del previgente art. 17 che, infatti, è stato oggi abrogato ("in ogni caso l'attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro").

Tuttavia, come accennato in precedenza, non derivano tanto dai "limiti interni" alla norma i dubbi di operatività dei desiderata del C.N.F., quanto da una visione allargata dell'art. 17 con tutta la disciplina vigente.

In particolare non ha trovato modifica né l'art. 18 né l'art. 19 del codice deontologico. Restano dunque ben saldi i "divieti di accaparramento della clientela" ("è vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela") e, quanto ai rapporti con la stampa deve permanere il criterio di "equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ... per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi".

Ecco dunque palesato il limite genetico della novella: l'ordinamento professionale pone in ogni caso divieto di compiere tutte quelle attività che pongano l'avvocato su di un piano di concorrenza "merceologica" con il collega, diversamente vi sarebbe

una lesione di quella dignità e quel decoro professionale che sono invocati al comma dell'art. 17 in "modo mascherato" ma che disvelano il loro valore pieno attraverso la lettura delle altre disposizioni deontologiche (più in particolare gli artt. 18 e 19).

Così letto il nuovo art. 17 perde certamente tanta novità, si riduce infatti ad una pubblicità senza efficacia (in quanto il vero fine, che sarebbe esclusivamente quello di acquisizione di fruitori del servizio pubblicitario, non è attuabile) e dunque si deve dire alternativamente che la pubblicità può anche non avere un fine di ritorno commerciale ovvero che la nuova disciplina non ha nessuna ragion d'essere, così come proposta dal C.N.F.

Forse, eccetto uno scopo: quello di consentire agli studi professionali di aggiungere oltre all'indirizzo sull'elenco telefonico e sulle "pagine gialle" anche quello sulle pagine di internet, oppure creare delle raffinate (ma non realmente spendibili all'esterno) brochures con le foto degli avvocati (d'ora in avanti, ovviamente, partners) facenti parte dello studio.

Ma, forse, è proprio questo che si voleva e di cui l'avvocatura oggi si accontenta; un po' per soddisfare le esigenze edonistiche dei nuovi "studi associati" e un po' sulla fiducia che, comunque, il precetto deontologico è aggirabile e la sanzione poco temibile. E' forse sufficiente questo tenue spiraglio per aprire le porte al "supermercato del diritto" e quindi ad offerte di assistenza giudiziaria a bassi costi (e forse modesti risultati), come la recente cronaca giornalistica ci informa essere già prassi consolidata in paesi di nobili tradizioni forensi.



Ci giunge una segnalazione che siamo ben lieti di pubblicare:

IL SINDACATO PROVINCIALE FORENSE

in collaborazione con alcune insegnanti madrelingua dell'Università di Bergamo, ha predisposto dei

CORSI DI LINGUE ESTERE

(INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, RUSSO)

che verranno tenuti mediante lezioni private (**con un massimo 3 o 4 persone**) effettuate direttamente presso gli studi dei colleghi-allievi. Le lezioni, che possono essere **concordate direttamente** con gli interessati per quanto riguarda il livello (base, avanzato o semplice conversazione), avranno una **durata di 1 ora e mezza ciascuna** per almeno **due volte la settimana** partire dalle ore 17.30 in avanti.

Per ottenere un qualche risultato apprezzabile la durata di detti corsi dovrebbe essere di **almeno due mesi**.

Costi: a) L.70.000 a lezione indipendentemente dal numero dei partecipanti (1 persona paga 70.000; 2 persone pagano 35.000 ciascuna).

b) acquisto di un libro di testo (che sarà diverso a seconda del livello)

Le insegnanti provvederanno poi a fornire fotocopie ed esercizi vari senza ulteriori costi aggiuntivi.

Unico accessorio richiesto è una **lavagnetta**, o simile, dove scrivere frasi, parole e spiegazioni.

Referente per l'organizzazione di tali corsi è la sig.ina Mercedes Gonzales che può essere contattata anche direttamente al seguente indirizzo:

Mercedes Gonzales via Gambirasio n. 55 Bergamo. Cell. 0339-6210290. Abitazione 035-211526 (segreteria telefonica).

La pagina del Comitato Praticanti

Il Comitato Praticanti Avvocati di Bergamo ha assunto l'iniziativa di chiedere ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni più autorevoli dell'Avvocatura Bergamasca, alla luce della loro esperienza, un'interpretazione del concetto di "effettività e proficuità della pratica" nonché di "giusto compenso" dovuto al praticante, di cui all'art. 26 del codice deontologico forense.

In attesa di altri interventi, si riportano le osservazioni fatte pervenire dall'Avv. Antonio Maria Galli, Presidente del Sindacato Provinciale Forense e dall'Avv. Olivia Angelucci, Presidente dell'Associazione Giovani Avvocati di Bergamo, ai quali va il ringraziamento del Comitato Praticanti.

Caro Presidente,

innanzitutto scusami per il ritardo con il quale rispondo alla Tua del 18/10/1999 (consentimi di darTi del "Tu", ma ritengo di poterlo fare e per la comune appartenenza alla stessa categoria e per la Tua giovane età) e, poi, complimenti per l'idea che hai avuto di richiedere alle Istituzioni e alle Associazioni una interpretazione del concetto di "effettività e proficuità della pratica" nonché del "giusto compenso" dovuto al praticante.

Comincio dalla prima domanda.

La risposta è molto semplice: il praticante svolge una pratica "effettiva" quando, ogni giorno, si reca presso lo studio del "dominus" senza limiti di orario (all'occorrenza anche nei giorni festivi), quando, nei primi tempi, assiste il "dominus" nella stesura degli atti, quando partecipa ai convegni con i clienti, quando esegue (all'inizio assistito, in seguito da solo) ricerche dottrinarie e giurisprudenziali, quando partecipa con il "dominus" o con i suoi collaboratori alle udienze, dopo, peraltro aver letto e studiato attentamente i fascicoli di causa, per evitare che la frequenza alle udienze sia un mero simulacro di partecipazione.

Per "proficuità della pratica" intendo che tutte le attività di cui sopra (ed altre eventualmente omesse) siano finalizzate alla formazione professionale e culturale del praticante: in altre parole fare, osservare, imparare al fine di formarsi.

Ciò detto avrei già risposto alla Tua prima domanda. Ma non credo che Tu volessi sapere da me le ovvietà che Ti ho esposto.

Credo che Tu, nella realtà, volessi sapere da me cosa si deve fare per garantire una pratica "effettiva e proficua".

La risposta è: ci vuole onestà e correttezza da entrambe le parti.

Il praticante, se posto nelle condizioni, deve svolgere coscientemente le attività di cui ho detto e il "dominus", da parte sua, deve pretenderle, e se il praticante non le esegue ha il dovere di non certificarle.

Quanto alla seconda domanda che mi poni (concetto di "giusto compenso") Ti voglio, innanzitutto, dire che è un tema a me molto caro.

Nel 1964 o 1965, non mi ricordo bene l'anno dato il tempo trascorso, rivestendo la Tua carica, con l'aiuto di alcuni colleghi, redassi una sorta di "Carta dei Diritti dei Praticanti", che poi inoltrai al Consiglio dell'Ordine, che l'approvò.

Con tale "Carta" rivendicavo: a) la creazione di un collegamento fra praticanti (alla ricerca di uno studio presso il quale fare pratica) e avvocati; b) l'istituzione di corsi per la preparazione agli esami di Procuratore; c) il riconoscimento di "un giusto compenso" per i praticanti (nota che allora io ero uno dei pochissimi che percepiva di già un compenso).

Come vedi nulla di nuovo sotto le stelle!

Ero convinto allora, come praticante, e lo sono ora, come avvocato, che se un giovane, mettendo a frutto l'esperienza acquisita, incomincia ad essere "produttivo" per l'avvocato è,

non solo giusto, ma anche doveroso, che questi gli riconosca un compenso adeguato, il cui ammontare è lasciato alla sua sensibilità.

Ma anche su tale argomento è necessario fare chiarezza.

Serve anche qui, onestà e correttezza da entrambe le parti.

Mi si dice (purtroppo mai mi è stato ufficialmente segnalato perché altrimenti, nella mia veste, avrei interessato il Consiglio dell'Ordine) che alcuni e non pochi avvocati, soprattutto anche giovani, da subito corrispondono un compenso al praticante.

Ma tale compenso, adeguato o meno, però, non viene corrisposto quale corrispettivo dello svolgimento di una attività professionale ma, bensì, per lo svolgimento di una attività "segretariale".

E ciò è inaccettabile. Ciò costituisce la mortificazione dello spirito e dell'essenza della nostra professione.

I giovani si devono ribellare!

Per quattro soldi non devono umiliarsi e trasformarsi in tante segretarie, con tutto il rispetto per queste ultime necessarie e indispensabili per l'esercizio della nostra attività.

A ognuno il suo!

Credo che su tale versante il Comitato da Te presieduto non solo possa ma, anzi, debba fare molto, sensibilizzando i praticanti, vigilando sulla correttezza dei loro rapporti con gli Avvocati e, se a conoscenza, anche denunciando i casi "anomali".

Cordialità.

A.M. Galli

Caro Presidente,

riscontro la Tua 18.10.1999.

Riteniamo che il disposto dell'art. 26 del Codice deontologico forense non richieda in realtà alcuna interpretazione diversa da quella che, con criterio logico, possa fornirci il significato letterale delle parole.

Nel rispetto del predetto articolo 26, ma, riteniamo nel rispetto delle qualità professionali ed umane, l'avvocato che decida di "formare" un praticante deve essere consapevole che, inizialmente, è più il tempo perduto che quello guadagnato.

L'insegnamento, l'incentivazione, l'esemplificazione, l'accompagnamento sono attività che, se svolte con serietà e serenità, consentono un'adeguata formazione del praticante.

Il praticante deve avere la possibilità di apprendere, assimilare, ma anche di sbagliare: il suo precettore, per contro, deve dare la possibilità di imparare l'esercizio della professione, gradualmente, ma con costanza ed assiduità.

Inizialmente il praticante dovrà pertanto solo essere grato al proprio dominus che gli dedichi tempo ed attenzioni; la portata della dedizione, poi, potrà essere valutata soggettivamente. E' però evidente che per tutto il periodo in cui il praticante stia percorrendo, effettivamente, il cammino di formazione professionale, ogni pretesa economica verrebbe considerata esorbitante.

Allorquando, però, il proprio dominus incominci ad avere effettivamente, dal lavoro e dall'esperienza acquisita dal praticante, un "apporto professionale", allora è giusto riconoscergli un adeguato compenso.

Tenga però presente il praticante che, spesso, è assai più di valore il tempo dedicatogli dal proprio precettore che il compenso riconosciuto.

In ogni caso, sarebbe auspicabile che il praticante potesse: vivere in un adeguato ambiente di lavoro, venir considerato come un professionista, aver occasione di confrontarsi con i Colleghi ed avvocati di studio, essere depositario della fiducia del proprio dominus, perché, in questo caso, sarebbe certo di raggiungere carrieristicamente "impagabili" risultati.

O. Angelucci

IL SINDACATO ED I PRATICANTI

Benché magari talvolta sottovalutata, l'opinione dei praticanti in merito alle realtà del mondo forense si rivela invece utile per decifrare il gradimento manifestato dalle nuove leve nei confronti della professione e degli enti che la rappresentano. Ed è parlando con amici e colleghi che ho potuto sondare gli umori dei tirocinanti e vedere quale quadro emerge dai loro pensieri e dalle loro aspirazioni. Il dato principale che viene in evidenza è l'apprezzamento generale per il Sindacato, ben visto sia per la sua attività all'interno del Foro che, e soprattutto, per le iniziative che di volta in volta coinvolgono i praticanti. Infatti, i collaboratori di studio, preoccupati per la prospettiva dell'esame di abilitazione che conclude (si spera) il biennio di pratica, sono sempre alla ricerca di qualcosa che li possa aiutare a prepararsi al meglio in vista delle prove scritte. Per tali motivi riscuote ampi consensi corroborati da una sempre folta partecipazione, la prova simulata organizzata annualmente dal Sindacato. Anche quest'anno, approfittando del lungo week-end di fine ottobre, questo "rito" si è ripetuto con il solito buon successo, segno della validità dell'iniziativa. Al di là di corsi e scuole di formazione, infatti, questa prova pratica fornisce ad ogni partecipante la concreta misura delle proprie possibilità di affrontare con successo l'esame.

Parlando con alcuni colleghi, ho rilevato come tale attività sia stata sentitamente apprezzata ed abbia suscitato un vivo interesse soprattutto in chi, nel corso del biennio, ha avuto meno tempo per studiare. I commenti raccolti, alla fine, sono stati positivi, soprattutto riguardo la scelta dei temi trattati, sicuramente impegnativi ma ben calibrati.

Tuttavia, al di là dei risvolti pratici, tale iniziativa è ancor più importante in quanto proveniente dalla stessa classe forense, appunto rappresentata dal Sindacato, che così facendo dimostra di avere a cuore la preparazione ed il futuro delle sempre più numerose nuove leve. E' certamente rincuorante sapere di poter contare su questo tipo di appoggio, che è continuo e che si manifesta anche sotto altri aspetti.

Personalmente (e come me molti altri) sono stato favorevolmente impressionato dall'attività di "collocamento" svolta dal Sindacato ed intesa a cercare una sistemazione ai neo-laureati che non hanno uno studio ove svolgere la pratica professionale. Tale iniziativa, infatti, essendo sempre più arduo trovare un dominus che abbia tempo e spazio per accogliere un nuovo dottore, ha dato dei buoni risultati. Anche questa attività ha riscontrato un alto tasso di gradimento, testimoniato dal grande numero di domande depositate, ed ha contribuito in maniera rilevante ad accrescere la fama e la stima dei giovani nei confronti del Sindacato.

Dal momento, poi, che ogni occasione è buona per studiare, ripassare o approfondire, particolarmente utili sono quelle manifestazioni che, pur non essendo dirette esclusivamente ai praticanti, hanno visto una buona partecipazione da parte di questi ultimi (anzi, talvolta quasi solo di questi ultimi): ci si riferisce in tal caso agli incontri di studio e di approfondimento su temi di attualità, come quello organizzato nei mesi scorsi sul tema del Giudice unico di primo grado, che ha registrato un'enorme affluenza di pubblico e che ha costituito l'occasione per fare luce sugli aspetti processuali più controversi di questa recente riforma.

Insomma, dal punto di vista di chi sta compiendo la pratica profes-

sionale, l'attività svolta dal Sindacato denota un impegno a 360 gradi che parte ancor prima dell'iscrizione al registro speciale e si protrae sino all'esame di abilitazione. L'impegno del Sindacato risulta ancora più prezioso in quanto, in un certo senso, ha rinfrancato noi praticanti, che nei mesi scorsi eravamo rimasti perplessi e preoccupati dalle voci inerenti ai progetti di riforma dell'accesso alla professione. Detta riforma, infatti, ci lasciava intravedere un futuro piuttosto gramo e denso di ostacoli di non poco conto (ad esempio: limiti al numero di tentativi di esame o addirittura all'età dei candidati), quasi come se fossimo stati abbandonati a noi stessi. Come invece già detto in precedenza, il successo delle iniziative del Sindacato è dovuto, a detta di chi scrive, proprio dalla sicurezza infusa nei giovani da un'organizzazione che ha dimostrato più di altre di tenere in considerazione le difficoltà e le esigenze quotidiane dei praticanti, stimolando altresì l'interesse a partecipare e ad integrarsi con la realtà forense esterna allo studio.

Potendo quotidianamente confrontarmi con altri praticanti, ho potuto constatare il grado di apprezzamento mostrato sia per il Sindacato stesso che per le iniziative da questo promosse. L'interesse suscitato si manifesta anche nella grande popolarità di cui gode il presente notiziario, che viene regolarmente letto da gran parte dei dottori (dopo averlo preso in prestito dai propri domini poiché a loro non viene spedito; a proposito, chiedo al direttore: non è possibile inviare D&R anche ai praticanti?), e che è gradito per la sua capacità di unire curiosità ad articoli di interesse specifico che, come le conferenze e le giornate di studio, costituiscono un altro mezzo di approfondimento delle conoscenze giuridiche. In particolare, nell'ultimo numero è stato pubblicato un questionario rivolto ai tirocinanti, nel quale si sondava il grado di soddisfazione nei confronti della pratica svolta. Anche questa iniziativa è lodevole e ancora una volta indicativa dell'interesse dimostrato dal Sindacato nei confronti di chi svolge la pratica professionale; tuttavia, è necessario fare qualche appunto alla formulazione dei quesiti proposti. Alcune domande, infatti, o perché troppo generiche o perché necessitanti di un certo tipo di risposta, non potevano essere trattate in spazi così ridotti come quelli messi a disposizione. Infatti le risposte a tali quesiti, oltre ad essere difficilmente catalogabili, rischierebbero (se troppo sintetiche) di falsare il risultato finale del questionario, fornendo di conseguenza un'immagine non corrispondente a quella reale. Ciò non toglie, comunque, la validità di questa ulteriore iniziativa alla quale è auspicabile che aderiscano tutti gli interessati.

Venendo ad una considerazione personale, non posso che confermare tutto ciò che ho sopra scritto. Infatti, benché non sia ancora iscritto al Sindacato, ho maturato in questi mesi la decisione di aderirvi formalmente. Tale decisione è maturata senza alcuna pressione da parte del mio dominus, che ormai da anni ha fatto del Sindacato la sua bandiera, ma è stata ben ponderata da parte mia, che ho ritenuto l'iscrizione anche un atto dovuto, dal momento che questa organizzazione mi ha dato la possibilità di collaborare con la redazione del suo organo d'informazione e, così, di poter esprimere liberamente il mio punto di vista che, mi auguro, sia quanto più vicino possibile alle opinioni dei miei colleghi.

CITTA'
in tasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035 249075 - Fax 035 230606
INTERNET:
<http://www.edinord.it>
E. MAIL:
edinord@edinord.net

Anno XX n. 45
Dall' 11/12 al 17/12/99

L. 3.000

di Bergamo La Voce

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

EDINORD - Sped. in A.P. - art. 2 Comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo



Capozzi
l'albergatore
in redazione

Il direttore intervista il Presidente Dott. Bitto

Ill.mo Presidente mi saprebbe indicare come si è giunti alla recente dislocazione dei Magistrati nei vari uffici giudiziari?

La dislocazione logistica è stata decisa per la mancanza, allo stato, di un edificio sufficiente a comprendere tutto l'Ufficio unificato.

Si è ritenuto di lasciare le sezioni penali in piazza Dante, concentrando la maggior parte del civile in via Borfuro, poiché essendovi in questa sede maggior capienza, ne è stata ritenuta più facile la sistemazione. Gli uffici delle sezioni civili infatti richiedono più spazio di quelli penali.

Nel corso di tale operazione quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate?

Le maggiori difficoltà sono state determinate dalla permanenza del ruolo generale civile in piazza Dante e dall'oscuramento del sistema informatico, che consentiva di conoscere in tempo reale l'esatta posizione di ogni fascicolo.

Per quanto riguarda il primo inconveniente, mentre scrivo, il ruolo generale si sta trasferendo in via Borfuro.

Per quanto riguarda il secondo, tutto dipende dalla celerità dell'IBM, che sta approntando il nuovo sistema informatico per via Borfuro. Si spera che tutto sarà pronto entro l'inizio del nuovo anno.

Ill.mo Presidente, tutti i frequentatori del Foro hanno rilevato, nell'ultimo mese e mezzo, le difficoltà soprattutto logistiche legate al trasferimento di buona parte degli uffici giudiziari delle sezioni civili nonché le frequenti modifiche nell'assegnazione dei ruoli di causa ai diversi Giudici.

A fronte della difficoltà di conoscere, anche giorno per giorno, il Giudice che terrà - o non terrà - una udienza refissata, quali rimedi ritiene che potrebbero essere assunti per ovviare a tale problema, oltre agli emanati ed emanandi decreti?

La maggior parte delle modifiche nell'assegnazione dei ruoli di causa sono dipesi dalla costituzione delle sezioni stralcio. Il fabbisogno di Giudici Onorari Aggregati, calcolato a suo tempo per il tribunale di Bergamo, dodici GOA, è stato quasi integralmente coperto, dieci allo stato, forse undici a gennaio, se il notaio Campo indicherà una preferenza per il ruolo di Giudice Aggregato invece di quello di Giudice di Pace. Ai Giudici Onorari Aggregati sono state distribuite oltre settemila cause, cioè più della metà del carico del Tribunale di Bergamo.

Se si considera che, nello stesso tempo, in cui si insediavano le sezioni stralcio, veniva meno il rapporto con la SOPIM per l'informatizzazione, che peraltro doveva essere impiantata ex novo in via Borfuro, dove non è mai esistita, è comprensibile che si sono verificati numerosi disguidi.

Il rimedio consiste nel nuovo sistema informatico e l'installazione dipende dalla solerzia dell'IBM.

presso quella che viene ormai comunemente definita "sede di via S. Alessandro" può indicarci quali sono i termini temporali previsti per tale trasferimento e quali uffici troveranno presso tale edificio la propria sede?

Per Sant'Alessandro si è verificato un ritardo, non dipendente in alcun modo dall'Amministrazione Giudiziaria, ma da incomprensioni tra il locatore (la fondazione omonima) e il conduttore (il Comune di Bergamo).

I lavori sono iniziati l'ultima settimana di novembre e non credo che i locali possano essere pronti prima della primavera prossima.

Pertanto in marzo o aprile si installeranno colà la sezione del lavoro e la seconda sezione civile.

In vista della estensione ai giudizi penali degli effetti della riforma del Giudice unico, quali sono le previsioni circa altri trasferimenti di uffici e di assegnazione dei Magistrati?

Entro il 2 gennaio 2000 gli ex pretori penali, Gaballo, De Risi, Ingrassi, Petillo, si trasferiranno in piazza Dante, attuandosi in tal modo un completo amalgama coi magistrati della sezione penale dibattimentale.

A Suo parere gli uffici e le strutture che sono state messe a disposizione del Tribunale di Bergamo sono sufficienti in relazione alle cause pendenti?

Gli Uffici saranno sufficienti solo quando sarà disponibile Sant'Alessandro, salva sempre la maggiore efficienza di una sede unica, se e quando ci sarà. Circa le strutture, occorre più personale con mansioni esecutive.

Per quanto riguarda ancora la problematica delle cause pendenti, ritiene che la nomina dei G.O.A., in supporto ai magistrati togati, sia sufficiente per risolvere i problemi dei ritardi che attualmente attanagliano la giustizia nel nostro paese.

I GOA si occupano esclusivamente delle cause anteriori al maggio 1995, senza riserva di collegialità. Si tratta, come già è stato detto, della maggior parte delle cause pendenti. Si comprende che l'assegnazione di un così gran numero di affari a dieci, forse undici, nuovi giudici costituisce un notevole aiuto. Tra l'altro mi risulta che i Giudici Aggregati in Bergamo si sono messi ad operare con molto impegno. Si può sperare che lo stralcio procederà abbastanza spedito. Occorre tuttavia ricordare che il legislatore ha preventivato cinque anni.

Per quanto riguarda gli uffici della Procura della Repubblica, attualmente dislocati in via Fornoni e presso il Tribunale, mi saprebbe indicare se è previsto un piano di unificazione degli stessi?

Non mi risulta.

Grazie Signor Presidente, tanti auguri.

PENA: castigo o riparazione?

La pena, nella storia, ha sempre avuto una funzione afflittiva, comminata a colui che viola un comando di natura penale; essa è lo strumento (non unico né sempre il più efficace, ma nondimeno costante, necessario e irrinunciabile) con cui ogni società organizzata ha cercato di contenere il costante fenomeno della criminalità. Il diritto penale tuttavia presenta stretti contatti con molte norme morali: non uccidere, non rubare, etc. E' importante evidenziare però che il proposito che muove il legislatore, nella scelta della sanzione penale, non è, o non è sempre, la morale, bensì il fine sociale: si pensi ad esempio ai reati colposi, che la coscienza non considera disonoranti, ovvero alle contravvenzioni, che in sé non costituiscono fatti immorali. Per meglio comprendere il diritto penale è utile descrivere l'evoluzione storica della scienza del diritto penale stesso: analizzando le idee sulla sua funzione nella società, rapportata al concetto di pena.

Nell'antichità solo i sistemi più evoluti conobbero il diritto, ma è nel sistema giuridico romano, in cui troviamo espressi dei principi ancora attualissimi; mi riferisco ad esempio alla concezione della pena come strumento di prevenzione del reato (già espresso da Seneca "punitor non quia peccatum sed ne peccetur", cioè, si punisce non perché si è peccato, ma affinché non si pecchi) ovvero come mezzo di correzione del reo (nel Digesto infatti si afferma: "poena constituitur in emendationem hominum", la pena è costituita al fine di emendare gli uomini).

Nel medioevo, in seguito al disintegrarsi della organizzazione giuridica romana, si assistette invece ad una parziale regressione della cultura giuridica; nelle campagne infatti si ebbe un ritorno al sistema della vendetta privata, mentre nelle città il diritto romano subì i molteplici condizionamenti portati dalle culture dei popoli invasori. In quel tempo grandi pensatori cristiani contribuirono ad influenzare la scienza penale: San Agostino considerava la pena come retribuzione di carattere divino, per cui le autorità statali avevano il diritto di punire, per governare e difendere lo Stato, omettendo però la pratica della tortura e della pena di morte, poiché tali rimedi escludevano il pentimento. San Tommaso, invece, attribuiva alla pena un valore esclusivamente retributivo e raccoglieva il principio greco, già a suo tempo annunciato da Aristotele: "rendere l'eguale per l'eguale, per punire il colpevole"; in base a tale convinzione riteneva quindi legittima la pena di morte non per neces-

sità sociale, ma per una necessità etico-retributiva.

E' nell'illuminismo che sorse il diritto penale moderno; particolarmente importanti furono due correnti di pensiero: la teoria contrattualistica affermava che il benessere di ciascun individuo doveva essere subordinato alla stipula di un tacito contratto sociale (Rousseau), che ne regolava la vita. La teoria giusnaturalista, invece, teorizzava l'esistenza di un diritto ideale di carattere razionale e divino, cui l'esistenza umana doveva uniformarsi. Nell'illuminismo il reato veniva considerato quale condotta umana lesiva di un diritto soggettivo, pertanto si tendeva esclusivamente a punire il reo non perché si ravvisava una violazione dei precetti divini ma per aver tenuto comportamenti contrari a diritti e doveri civili. La figura italiana più rappresentativa del tempo, in campo giuridico, fu senza dubbio Cesare Beccaria, il suo libro "Dei delitti e delle pene" rappresentò infatti la summa delle idee e della mentalità dominante negli ambienti culturali dell'epoca. Verso la fine del settecento si sentiva appunto l'esigenza di garantire maggiormente l'individuo nei suoi diritti di libertà, contro ogni arbitrario intervento dello Stato. In tale periodo si collocano due importanti correnti di pensiero filosofico-politico: quello della scuola classica, per la quale la pena veniva concepita come retribuzione, comminata a titolo di sanzione della coscienza volentà di delinquere nonché, in pieno contrasto, la corrente della scuola positiva che, basandosi su di un'accezione meccanicistica del principio di causalità, negò il presupposto ideologico dei classici, cioè il libero arbitrio.

Fra l'ottocento e il novecento invece, al fine di rendere più concreto e preciso il limite al potere punitivo dello Stato, venne elaborato il concetto di bene giuridico; la pena, secondo questo filone dottrinale, veniva applicata in presenza di un qualunque sintomo di pericolosità sociale, in pieno contrasto con le teorie enunciate della scuola positiva. Il codice penale Zanardelli, emanato nel 1881, si ispirò prevalentemente alle elaborazioni dottrinali della scuola classica, mentre il codice Rocco, emanato nel 1930, seguì una via intermedia tra scuola classica e scuola positiva, tenendo fermo il principio della responsabilità morale, conservando alla pena il carattere di castigo - la cui applicazione è subordinata alla imputabilità del soggetto - introducendo altresì misure di sicurezza ispirate al principio di difesa sociale. E' da sottolineare inoltre che la

successiva entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) introdusse, nel sistema penale, alcuni principi di fondamentale importanza: principio di legalità, di riserva di legge, di tassatività ed irretroattività.

Da questo breve excursus si evince chiaramente che la storia del diritto penale è la storia delle strategie per "sorvegliare e punire", tuttavia si denota un progressivo ripiegamento delle forme di manifestazione più crudeli della repressione, sebbene la pena di morte continui ad essere applicata in molti orientamenti giuridici.

La problematica della repressione e della pena anche oggi è di stretta attualità; a Courmayeur infatti, nello scorso settembre, si è tenuto il IX Colloquio Congiunto tra i rappresentanti delle quattro Associazioni internazionali di studiosi di diritto penale, processuale penale e di criminologia, per discutere sul tema della giustizia riparativa, sull'esigenza cioè di promuovere un nuovo modello di giustizia che porti all'incontro del reo con la vittima e alla concreta riparazione della sofferenza causata col reato. Con tale "strategia" si vuol giungere ad una completa conciliazione fra le parti che porti alla autoresponsabilizzazione del reo e a rafforzare il senso di sicurezza collettivo, attraverso il suo reinserimento sociale. E' lampante però che l'insieme dei principi ispiratrici della "cultura riparativa" si contrappongono palesemente alla cultura tradizionale penale, legata ad un modello repressivo. In Italia esperienze di mediazione penale sono state limitate ad alcuni singoli Tribunali, dove si è cercato di sperimentare il confronto dialettico fra le parti, allo scopo di porre autore e vittima di fronte al vissuto e alle ragioni dell'altro. Nella maggior parte dei casi le parti sono giunte ad una nuova visione l'una dell'altra, sino ad un riconoscimento reciproco. Allo stato dei fatti però il principio retributivo resta ancora idea centrale di un diritto penale; ancor oggi infatti è da molti considerato un efficace strumento pedagogico di responsabilizzazione e di garanzia contro le pene indeterminate. A conclusione, ed in risposta alle nascenti teorie dalla nuova "cultura riparativa", è importante sottolineare che contro i ricorrenti tentativi di affermare l'inutilità o la scarsa efficacia dissuasiva della pena sta la constatazione empirica che, accanto a soggetti che non delinquerebbero, nonostante la pena, ve ne sono molti altri che non delinquono a causa della pena.

Il rovescio del diritto

a cura di Froff

Così parlò... Gambarotta!

ARRESTO IN FLAGRANZA

Si dice Arresto in Flagranza l'arresto che viene eseguito dalle forze dell'ordine a ciò comandate, in una precisa ora del giorno e cioè fra le cinque e le sei del mattino. Tale denominazione risale al tempo in cui ogni famiglia si faceva il pane e intorno a quell'ora usciva la prima infornata che diffondeva all'intorno la sua Flagranza.

AVOCAZIONE

L'Avocazione è un reato e appartiene alla grande famiglia dei furti. In particolare è il furto di avi. Quali sono, chiederete voi, le ragioni che spingono una persona ragionevole a rubare un avo? Beh, sostanzialmente una sola, il desiderio di colmare le lacune del proprio albero genealogico, per occultare il fatto che un anello della catena dei nostri antenati è costituito da un figlio di N.N.

Da non confondere con l'Aviocazione che è il furto di uccelli o con l'Avvocazione, che si verifica quando uno ruba l'avvocato a un altro.

AVVISO DI GARANZIA

L'Avviso di Garanzia nasce nell'ambito del diritto romano tanto che se ne trova ancora traccia nel popolaresco epiteto: "A impunito!". Secondo questa ricostruzione infatti non è necessario andare tanto lontano con ipotesi più o meno cervelotiche perché fin dalla sua origine l'Avviso di Garanzia non significava altro che ciò che dicono le parole stesse nell'uso comune. Era cioè un avviso dato alle persone altolocate che stessero tranquille, che erano state bensì incriminate perché non se ne poteva fare a meno, anche per dare un contentino all'opinione pubblica, ma che stessero tranquille, le persone altolocate, perché contestualmente veniva data loro la "Garanzia" che sarebbero state assolte con formula piena o, alla peggio, amnistrate.

COMUNIONE DEI BENI

All'origine di questo istituto giuridico c'è una grande gloriosa famiglia, quella dei Beni, che aveva ottenuto dal Santo Padre il privilegio di fare la Comunione solo ogni morte di papa. Perciò quelle rare volte che i Beni facevano la Comunione era un avvenimento, riportato da tutti i giornali con titoli a piena pagina "Oggi avrà luogo la Comunione dei Beni".





Direfarestampare

I NEGOZI DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E STAMPA

la tipografia del futuro!



Un grafico in negozio
al vostro servizio



Oltre 1000 idee esposte
per scegliere in libertà

Progetti grafici



Tutti i tipi di
stampa su tutti
i supporti

Computer grafica

Tipografia

Stampa digitale

Fotocopie

Progetti Internet e
multimediali

- Grazie alle più moderne tecnologie di stampa siamo in grado di soddisfare le esigenze di urgenza, velocità di servizio, piccole tirature, economicità.
- I macchinari da stampa digitale presenti in negozio stampano direttamente dal computer documenti, volantini, depliant, biglietti visita, inviti, manuali tecnici, listini prezzi.

BERGAMO - Via Madonna della Neve, 24
Tel. 035 3591 160 Fax 035 3591 164

CREMONA - Via Cooperazione, 5 (angolo Viale Po)
Tel. 0372 411 822 Fax 0372 411 823

GALLARATE - Via Forni, 2 (Piazza S. Lorenzo)
Tel. 0331 700 595 Fax 0331 782 909

MILANO - Via Briosi, 10 (angolo via S. Gallo)
Tel. 02 7000 9221 Fax 02 749 0688

PIACENZA - Viale S. Ambrogio, 7/9
Tel. 0523 384 600 Fax 0523 384 601

Super Partes

a cura di Paolo Corallo

◆ QUERELA ◆

"L'art. 337 comma 1° c.p.p., che disciplina le formalità della querela richiamando le forme prescritte per la denuncia dall'art. 333 comma 2°, prevede la sottoscrizione del querelante (o del suo procuratore speciale) come requisito di forma essenziale per la validità della querela. Nel caso di specie la carenza di sottoscrizione della querela scritta non può ritenersi sanata dalla ratifica da parte dei Carabinieri riceventi, trattandosi di attività di mero controllo dell'identità del soggetto presentatore, senza alcun valore di efficacia.

Né tale attività di ratifica può considerarsi equipollente alla ricezione della querela orale; risultando chiaramente dal verbale che i Carabinieri si sono limitati a ricevere un atto scritto, identificandone il soggetto presentatore, senza trasferirne il contenuto nel processo verbale.

La Suprema Corte ha ritenuto improcedibile l'azione penale nell'ipotesi analoga dell'atto di querela non sottoscritto sul quale era stato attestato l'avvenuto deposito nell'ufficio del P.M. ad opera del querelante debitamente identificato dal funzionario procedente (Cass. 11.07.1994 n. CED 199851). Ne discende l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela".

Tribunale di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del Monte. Sentenza del 12 ottobre 1999. Giudice dott. Massimo Gaballo.

◆ IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ◆

"E' da considerarsi provata la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato contestato, escluso il concorso, dal momento che i tre laboratori sembrano indipendenti, essendo tutti dotati di dormitorio e cucina, e non essendo stato accertato alcuno scambio di lavoratori o di materiali tra gli stessi.

Gli imputati, predisponendo dei dormitori annessi ai rispettivi laboratori artigianali, hanno favorito la permanenza di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e, in qualche caso, privi di ogni documento d'identità, evitando che gli stessi potessero essere sottoposti a controllo dalle forze dell'ordine al di fuori del luogo di lavoro. Sussiste anche il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice dal momento che gli imputati realizzavano un consistente risparmio di costi utilizzando manodopera sottopagata, priva di copertura assicurativa, con orari di lavoro superiori a quelli contrattuali e con turni notturni, senza adempiere le obbligazioni fiscali quali sotituti d'imposta".

Tribunale di Bergamo - Sezione penale del dibattimento. Sentenza del 14 giugno 1999. Giudice dott. Massimo Gaballo.

◆ IRREGOLARE TENUTA

DELLE SCRITTURE CONTABILI ◆

"L'omessa bollatura è dalla legge prevista come ipotesi di pericolo astratto, per la quale non opera il principio di offensività di cui all'art. 49 comma 2° c.p.p.. Tale principio trova, infatti, esclusiva applicazione nelle ipotesi di pericolo concreto, nelle quali è rimesso al giudice il prudente apprezzamento circa la maggiore o minore lesività della condotta antiggiuridica, lesività - offensività ex lege presunta nelle ipotesi di pericolo astratto (vedi Ordinanza Corte Costituzionale 25 luglio 1989, n. 437). Ne discende che - in tema di omessa bollatura - risultano vulnerati i beni giuridici costituiti dall'interesse dell'Erario alla correttezza fiscale del contribuente ed all'apprensione del giusto gettito tributario, e che è perfettamente integrata l'ipotesi contravvenzionale "de qua", indipendentemente dal fatto che alle accertate condotte omissive facciano seguito più penetranti violazioni della legge penale tributaria (omissioni dichiarative, evasione, frode fiscale e quant'altro).

In questa linea interpretativa si colloca l'autorevole intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali "è corretto ritenere che nel concreto esercizio dell'attività imprenditoriale (o di lavoro autonomo) la bollatura delle scritture contabili indicate nell'art. 1, comma 6° della L. n. 516/82 debba eseguirsi antecedentemente alla prima operazione da registrare correlata al momento in cui, secondo le leggi tributarie, sorge l'obbligo di annotarla (sent. Cit. 8.04.1998 n. 13)".

Tribunale di Bergamo - Prima sezione penale. Sentenza del 26 aprile 1999. Presidente estensore dott. Vittorio Masia.

◆ MAGGIOR DANNO EX ART. 10 COMMA 2° TARIFFA INGEGNERI - ARCHITETTI ◆

"Il professionista chiede anche il risarcimento del maggior danno per la sospensione dell'incarico per causa che si è accertata non essere a lui imputabile ai sensi dell'art. 10 comma 2° L. 143/49. Ma tale pretesa non è accoglibile anche se in realtà la citata legge professionale contiene in proposito una disciplina divergente da quella prevista per le prestazioni d'opera professionali dal codice civile (art. 2237), che consente il recesso "ad nutum" del cliente senza alcun obbligo risarcitorio. Va, invero, considerato che la maggiorazione del 25% per incarico interrotto, previsto da quella legge, realizza quel risarcimento riferito ad un pregiudizio economico che non può essere altrimenti considerato che come effetto negativo di non aver potuto eseguire l'intera prestazione, percependo il relativo compenso, così operando una liquidazione forfettaria "ex lege" del mancato guadagno. Ne discende che il diritto al risarcimento del maggior danno, se non si vuol dar vita ad una duplicazione, non lo si può configurare che riferendolo ad un pregiudizio ontologicamente diverso. Così va intesa la legge in generale tutte le volte che ipotizzi un maggior danno rispetto a quello per la cui rifusione ha già previsto una liquidazione già predeterminata in misura forfettaria. Ma il professionista non deduce l'esistenza di un danno diverso dal lucro cessante per il mancato compimento dell'intera prestazione professionale e pretende all'uopo una liquidazione equitativa che si prospetta evidente come una duplicazione di quanto gli è stato già riconosciuto "ex lege".


Tribunale di Brescia - Seconda sezione civile, sentenza del 11 gennaio 1999 - 30 marzo 1999. Giudice estensore dott. Giovanni Fragiapanè.

(La presente sentenza è stata gentilmente fornita dal collega Avvocato Giambianco Beni).

◆ QUERELA DI FALSO ◆

"La Suprema Corte ritiene che tramite la querela di falso sia possibile ottenere un risultato più ampio e definitivo di quello ottenibile per mezzo del procedimento di verifica della scrittura privata, e cioè la completa rimozione del valore del documento impugnato con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte (Cfr. Cass. Sez. II, 22.04.1994, n. 3833), e che detta querela costituisce un rimedio alternativo al mero disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, anche contro la scrittura privata non riconosciuta né legalmente considerata tale (Cfr. Cass. Sez. Un. 4.03.1986, n. 3734); va rilevato che l'interesse a proporla sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il documento impugnato di falso è o può essere fatto valere, atteso, altresì, l'interesse pubblico all'affidabilità dei documenti quali strumenti di prova ed il rimedio stabilito all'uopo dall'ordinamento, consistente cioè nella eliminazione dei documenti falsi dal circuito probatorio (Cfr. Cass. Sez. I, 27.07.1992, n. 9013)".

Tribunale di Bergamo - Sezione terza civile. Sentenza del 10 febbraio 1999. Giudice estensore dott. Giancarlo Pesce.



Città dei Mille

LA RIVISTA PER VIVERE E SCOPRIRE BERGAMO



Città dei Mille

LA RIVISTA PER VIVERE E SCOPRIRE BERGAMO

DICEMBRE 1999
NUMERO 1

Duemila

Bergamo si sintonizza
col mondo


Timori e profezie

PALAZZO RONCALLI
abitare in Città Alta

VALERIO BETTONI
cosa mangia
un presidente

GRANDI ARTISTI
BERGAMASCHI
Arturo Tosi

SHOPPING
per le vie di Bergamo



EDINORD

TUTTO SU BERGAMO

- gli avvenimenti *più* importanti
- le case *più* belle
- i ristoranti *più* raffinati
- gli artisti *più* richiesti

in edicola il 1° numero

a sole
4.000 lire